

Riservato all'Ufficio

Proponente

prot. n. 198651

del 05/08/2021

Richiesta pubblicazione Albo  
Pretorio on-line

n. 12230 del 05/08/2022



Spazio per la registrazione

N. 85 DEL 05/08/2021

**CITTÀ DI MESSINA**  
**Servizio Gabinetto del Sindaco**

**ORDINANZA SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

**Oggetto: *Disciplina degli intrattenimenti musicali e degli spettacoli danzanti sul territorio del Comune di Messina per la stagione estiva dall'8/08/2022 al 31/08/2022.***

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- **che** con Ordinanza sindacale n.178 del 27 giugno 2019 con la quale sono state disciplinate le “Emissioni sonore pubblici esercizi che effettuano trattenimenti musicali e/o danzanti nel territorio comunale per la stagione estiva”;
- **che** la predetta O.S. è in vigore per la stagione estiva e comunque fino al 21 settembre di ogni anno;
- che l'O.S. n. 178/2019 è stata emanata al fine del contenimento o abbattimento delle emissioni sonore per gli esercizi del territorio comunale che effettuano trattenimenti musicali e/o danzanti all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, in circoli privati, sempre nel rispetto dei limiti massimi di emissione ed immissione sonore e della idonea documentazione da produrre agli Organi competenti previsti dalla normativa vigente e che regola la materia de quo”;

**RILEVATO CHE** pervengono numerose segnalazioni da parte di residenti della zona nord che lamentano emissioni sonore intollerabili provenienti dai locali che si trovano lungo la riviera nord, facendo riferimento sia ai Lidi balneari che organizzano trattenimenti danzanti ex art. 69 T.U.L.P.S., che ai locali dotati di licenza di P.S.;

**CONSIDERATO CHE** a seguito di una serie di controlli da parte della Polizia Municipale, sia nell'espletamento di attività propria, che nell'espletamento delle attività di controllo dell'ordine pubblico disposte dalla Questura di Messina, sono emerse situazioni di criticità nella gestione degli eventi musicali e danzanti che necessitano pertanto di una disciplina più dettagliata;

## **RILEVATO**

**Che** allo scopo di intraprendere una compiuta riflessione sugli strumenti in grado di arginare i fenomeni innanzi descritti, eliminare i disagi causati dalle emissioni sonore e contrastare la vendita non autorizzata di alcolici, con l'obiettivo di condividere una soluzione che contemperi il diritto dei titolari e gestori dei locali all'esercizio della loro attività con il diritto dei cittadini a vedere garantito il riposo notturno e la pubblica quiete, spesso disturbati anche dagli ingorghi veicolari e conseguente elevata rumorosità stradale, l'Assessore alle Attività Produttive ha convocato un Tavolo Tecnico il 28 luglio 2022 per l'esame delle criticità e la individuazione delle soluzioni condivise al quale hanno preso parte la l'Assessore con delega alle Politiche Giovanili, la F.I.B.A. di Messina, la Confesercenti di Messina, la Confcommercio di Messina, la Polizia Municipale e l'ATM Spa e il Dipartimento Servizi alle Imprese Ufficio SUAP;

**Che** il Comandante della Polizia Municipale ha chiaramente rappresentato che la presenza di veicoli e ciclomotori in prossimità dei Lidi e dei locali determina una situazione di congestione del traffico che rende difficile lo svolgimento dei servizi di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada da parte della stessa Polizia Municipale, mentre al contempo si registrano varie e gravi violazioni al Codice della Strada che espongono a pericolo tanto i conducenti quanto i cittadini che si trovano in prossimità di tali locali;

**Che** inoltre il Comandante della Polizia Municipale ha altresì illustrato al Tavolo i dati relativi alla incidentalità stradale nel territorio comunale, dai quali emerge che la via Consolare Pompea (c.d. Riviera Nord) è una strada ad alta incidentalità, nella quale si registra una media di 100 incidenti stradali l'anno e che la suddetta media è confermata anche nell'anno 2022 giacché, al mese di luglio 2022, sono stati già registrati n. 51 incidenti stradali.

**Che** a sua volta il Presidente dell'l'A.T.M. Spa, società che gestisce il TPL ed alla quale è stato affidato anche il servizio di prelievo delle macchine in divieto di sosta, ha rappresentato che ogni sera viene eseguito il prelievo di circa 10 mezzi in sosta irregolare nelle aree di interesse;

## **CONSIDERATO altresì:**

**Che** nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando tutti quei fenomeni che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità degli insediamenti abitativi e residenziali;

**Che** pertanto l'Ente locale deve adottare tutte le misure necessarie a garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di pericolo derivanti da assembramenti nelle aree prospicienti e da manovre pericolose da parte dei conducenti dei veicoli, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

**Che** l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze

contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [..] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande a/coliche e superalcoliche"*;

**che** l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [..]"*.

Rilevata l'attualità delle criticità sopra descritte giuste relazioni del Comandante della Polizia Municipale e dichiarazioni del Presidente dell'ATM Spa.

### **PRESO ATTO CHE:**

“al fine di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore per gli esercizi del territorio comunale che effettuano trattenimenti musicali e/o danzanti all’aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, in circoli privati, sempre nel rispetto dei limiti massimi di emissione ed immissione sonore e della idonea documentazione da produrre agli Organi competenti previsti dalla normativa vigente e che regola la materia de quo” è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 178 del 27 giugno 2019 recante l'obbligo di osservanza per la stagione estiva, e comunque fino al 21 settembre di ogni anno, dei seguenti orari per emissioni sonore:

- Lunedì non è prevista alcuna attività musicale e danzante;
- Martedì e Mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 02:00;
- Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 21:00 alle ore 03:00;
- Domenica dalle ore 18:00 alle ore 03:00;

**Che** la suddetta ordinanza non opera alcuna distinzione tra i locali che operano con licenza ex art. 69 TUPLS e quelli che invece operano con licenza di P.S. ex art. 68 TULPS

**RITENUTO** pertanto opportuno, sussistendo i motivi sopra richiamati, prevedere una differenziazione tra gli orari di svolgimento di spettacoli di trattenimento (senza ballo) e quelli di spettacolo da parte dei locali muniti di licenza ex art. 68 TULPS;

**Che** la stagione estiva determina una indubbia riacutizzazione del fenomeno della movida ed è pertanto necessario prevedere inoltre che il presente provvedimento abbia validità dalle ore 00:01 dell'8 agosto 2022 alle ore 24:00 del 31/08/2022;

### **VISTI:**

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15

marzo 1997, n. 59";

- l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- lo Statuto Comunale;
- Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Per i motivi espressi in narrativa:

### DISPONE

con decorrenza dalle **ore 00:01 dell'8 agosto 2022 alle ore 24:00 del 31/08/2022**, nel territorio del Comune di Messina, l'osservanza dei seguenti orari per l'emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all'aperto:

- Lunedì non è consentita alcuna attività musicale e danzante;
- Dal martedì alla domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l'organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 del giorno seguente;
- Dal martedì alla domenica, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l'organizzazione di serate danzanti dalle ore 21,00 alle ore 03,00.
- Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, dalle ore 19,00 alle ore 21,00 è consentita l'organizzazione di eventi musicali;
- Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19 alle ore 21,00 per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l'organizzazione di eventi musicali e danzanti;
- Rimane consentita, nei giorni da martedì alla domenica, nei pubblici esercizi l'emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo;
- Dal martedì alla domenica, negli spazi all'aperto l'organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari è consentita nella fascia oraria dalle 20,00 alle ore 23,30;
- L'attivazione di un servizio di Trasporto pubblico locale con tariffa agevolata andata e ritorno di Euro 1,50 secondo le modalità che verranno rese note con apposito avviso pubblico;
- Revoca l'O.S. n. 178/2019 e l'O.S. n. 350 del 22/12/2018.

## **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

## **AVVISA**

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata in misura fissa, pari ad € 450,00.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina

**IL SINDACO**

***Dott. Federico Basile***

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco.

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298- [ufficiogabinetto@comune.messina.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.messina.it) [gabinettosindaco@pec.comune.messina.it](mailto:gabinettosindaco@pec.comune.messina.it)

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle 15:00 - 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.